

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL MARCHIO UNI

Edizione 2020

© UNI
Via Sannio 2 - 20137 Milano
Telefono 02 700241
www.uni.com - uni@uni.com

Tutti i diritti sono riservati.
I contenuti possono essere riprodotti o diffusi
a condizione che sia citata la fonte.

Progetto grafico, impaginazione e redazione
dei testi a cura di UNI.

Finito di stampare nel mese di novembre 2020.

Testo approvato dal Presidente dell'UNI,
Dr. Piero Torretta ed emanato in data
23 novembre 2020.

Indice

0.	Premessa	3
1.	Scopo e campo di applicazione del Regolamento per l'Utilizzo del Marchio UNI	4
2.	Licenziatari del Marchio UNI	4
3.	Utilizzo scorretto del Marchio UNI	4
4.	Utilizzi particolari del Marchio UNI	5
5.	Concessione del Marchio UNI e rilascio all'Oggetto finale	6
	ALLEGATO 1 – Marchio UNI	7
A.1	Marchio UNI di prodotto	7
A.2	Marchio UNI di servizio	8
A.3	Marchio UNI di persona	9
A.4	Marchio UNI di organizzazione	10
A.5	Marchio UNI di asserzione	11
	ALLEGATO 2 – Estratto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17030:2009	13

UN MONDO **FATTO BENE**

0. PREMESSA

UNI – Ente Italiano di Normazione - è l'Organismo Nazionale di Normazione comunicato dallo Stato Italiano alla Commissione Europea ai sensi del Regolamento UE n.1025/2012, attuato con il Decreto Legislativo n.223/2017.

UNI è un'associazione senza scopo di lucro; i principi cui si ispira sono di affermare la dignità della Persona e tutelare i Diritti Umani fondamentali. Lo Statuto dell'associazione, approvato in data 29 Luglio 2020, è liberamente scaricabile dal sito web di UNI, www.uni.com, sezione "Chi siamo". Secondo lo Statuto:

"Lo scopo di UNI è svolgere attività di normazione, ossia studiare, elaborare, approvare, pubblicare e diffondere documenti di applicazione volontaria – norme tecniche, specifiche tecniche, rapporti tecnici e prassi di riferimento – al fine di coordinare gli sforzi per migliorare e standardizzare prodotti, servizi, persone ed organizzazioni, con l'obiettivo di semplificare la progettazione, la produzione e la distribuzione, garantendo prestazioni di sicurezza e di qualità, rispetto per l'ambiente e tutela dei consumatori e dei lavoratori, in tutti i settori economici, produttivi e sociali."

Tra le modalità previste per il raggiungimento degli scopi sociali di UNI vi è anche la promozione della corretta pratica di valutazione della conformità rispetto alle norme tecniche e altri tipi di documenti a carattere normativo, e di valorizzazione del "Marchio UNI" a supporto di prodotti, servizi, persone, organizzazioni e asserzioni/claim (oggetti di valutazione della conformità ai sensi della UNI CEI EN ISO/IEC 17000, nel seguito, per brevità, "Oggetti") certificati a fronte di tali norme.

Per "Marchio UNI" si intende l'insieme di tutti i marchi collettivi, riportati in Allegato 1, concessi da UNI agli Organismi di Certificazione e/o Verifica (nel seguito, per brevità, "OdC") licenziatari, firmatari di appositi contratti con UNI. Tali marchi collettivi UNI sottendono le attività svolte da UNI per la realizzazione delle norme utilizzate dalle organizzazioni, la cui conformità è poi valutata dagli OdC, ovvero i seguenti servizi: preparazione di normative e supporto al processo di definizione dei requisiti presenti negli standard, definizione di norme tecniche per la realizzazione di prodotti e processi e per la fornitura di servizi in campo industriale, commerciale, dei servizi e del terziario.

Il presente Regolamento è applicabile esclusivamente a fronte di regolare contratto di concessione tra UNI e l'OdC licenziatario, socio UNI, in cui vengono definiti gli Oggetti su cui sarà possibile applicare il Marchio UNI, le norme sulla base delle quali concedere il Marchio UNI e tutti gli obblighi reciproci.

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL MARCHIO UNI

Il presente Regolamento intende disciplinare l'utilizzo del Marchio UNI, ispirandosi ai requisiti della norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17030:2009 "Valutazione della conformità - Requisiti generali per i marchi di conformità di terza Parte" per le parti applicabili.

Il Regolamento è applicabile agli OdC licenziatari, e non direttamente ai loro clienti (ovvero agli oggetti di valutazione della conformità), ma le parti applicabili diventano indirettamente applicabili anche agli Oggetti certificati, nell'ambito degli accordi contrattuali tra l'OdC licenziatario ed i propri clienti.

UNI è proprietario esclusivo dei Marchi contraddistinti dai contrassegni rappresentati nell'Allegato 1 del presente Regolamento. I Marchi concessi da UNI sono tutti legalmente registrati quali "marchi collettivi" ai sensi del Decreto Legislativo n. 15/2019, non potendo configurare gli stessi quali marchi di certificazione, in quanto UNI non opera quale Organismo di Certificazione.

Tutti i diritti derivanti da tali registrazioni sono riservati a UNI, in qualità di soggetto giuridico che ha provveduto alla registrazione stessa.

2. LICENZIATARI DEL MARCHIO UNI

I licenziatari che possono accedere alla concessione del Marchio UNI sono gli OdC richiedenti, che operano nel rispetto delle norme della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, accreditati a fronte di tali norme e regolarmente iscritti a UNI in qualità di soci UNI.

L'OdC richiedente diviene licenziatario del Marchio UNI esclusivamente dopo aver sottoscritto un accordo legalmente vincolante con UNI per la concessione di tale licenza.

Il Marchio UNI, quando connesso ad un Oggetto, non attesta la "certificazione" di tale oggetto ma indica che la conformità dell'oggetto è stata valutata rispetto ad una norma UNI (UNI, UNI EN, UNI EN ISO, UNI ISO), specifica tecnica UNI (UNI/TS, ecc.) o altro documento simile UNI (per es. UNI/PdR).

Il Marchio UNI può essere utilizzato soltanto in abbinamento al marchio dell'OdC licenziatario, che a sua volta rappresenta l'evidenza di certificazione di conformità dell'Oggetto ai requisiti normativi.

3. UTILIZZO SCORRETTO DEL MARCHIO UNI

UNI è responsabile della protezione legale del Marchio UNI contro l'utilizzo non autorizzato. UNI è tenuta pertanto al controllo del corretto utilizzo del proprio Marchio, sia in autonomia (verificando ove possibile sul mercato) sia mediante la collaborazione con gli OdC licenziatari.

Per regolamentare l'eventuale utilizzo scorretto del Marchio, UNI ha previsto obblighi in capo all'OdC licenziatario, esplicitati nel contratto di concessione. Inoltre l'OdC licenziatario prevede obblighi in capo al cliente finale, per garantire l'utilizzo corretto da parte di quest'ultimo del marchio dell'OdC stesso e – di conseguenza – del Marchio UNI in quanto abbinato al marchio dell'OdC.

L'utilizzo del Marchio UNI è considerato scorretto quando non conforme al presente Regolamento e/o quando il messaggio finale risulta fuorviante, ingannevole per i relativi destinatari, o può compromettere la fiducia del pubblico o danneggiare la reputazione di UNI.

L'utilizzo del Marchio UNI risulta scorretto quando l'Oggetto non ha ottenuto o non ha ancora ottenuto la certificazione dall'OdC licenziatario oppure la stessa è stata revocata o ne è stato sospeso l'utilizzo del Marchio stesso.

In caso di utilizzo scorretto, UNI si attiverà per intraprendere azioni che risolvano l'utilizzo abusivo o non adeguato del Marchio UNI, compreso il ritiro della licenza o qualsiasi azione legale ritenuta appropriata, riservandosi la facoltà di dare pubblicità all'accaduto.

Inoltre, trattandosi di un marchio utilizzato in modo abbinato al marchio dell'OdC licenziatario, è considerato scorretto ogni utilizzo che risulti scorretto ai sensi del regolamento per l'uso del marchio dell'OdC licenziatario.

L'OdC licenziatario è pertanto incoraggiato a comunicare a UNI qualsiasi utilizzo scorretto da esso verificato o segnalato da chiunque, compresi eventuali reclami in merito.

4. UTILIZZI PARTICOLARI DEL MARCHIO UNI

Solo nel caso in cui il Marchio UNI sia stato concesso a fronte di valutazione della conformità di un prodotto, esso può essere apposto sul prodotto o sull'imballaggio del prodotto. In tutti gli altri casi, come quelli relativi ai sistemi di gestione e ai servizi, il Marchio UNI non deve essere apposto sul prodotto o sull'imballaggio del prodotto stesso, o in maniera tale che possa essere interpretato come un'indicazione della conformità del prodotto.

Quando il Marchio UNI si riferisce a un prodotto tangibile, esso deve essere apposto direttamente su ciascun prodotto, fatta eccezione nei casi in cui la dimensione fisica del prodotto non lo consenta o quando l'apposizione non sia appropriata per il tipo di prodotto, nei quali casi può essere riportata sull'imballaggio o sulle altre informazioni di accompagnamento.

Se il Marchio UNI si riferisce solo a certe parti di un prodotto, è necessario minimizzare ogni possibile malinteso sul fatto che il Marchio si riferisca all'intero prodotto.

Un riferimento al Marchio UNI può essere anche utilizzato su documenti, materiale promozionale, ecc. purché ciò non sia in contrasto con il regolamento per l'uso del marchio dell'OdC licenziatario.

Nel caso di persone certificate (professionisti, figure professionali, ecc.) il Marchio UNI – sempre abbinato al marchio dell'OdC licenziatario - può essere utilizzato sul tesserino rilasciato al professionista dall'OdC licenziatario (ove previsto), sulla carta intestata del professionista, sui suoi biglietti da visita, sui mezzi di comunicazione dello stesso, purché ciò avvenga in modo non fuorviante, non ingannevole e sempre completo dei dati relativi alla certificazione e purché ciò non sia in contrasto con il regolamento per l'uso del marchio dell'OdC licenziatario.

5. CONCESSIONE DEL MARCHIO UNI E RILASCIO ALL'OGGETTO FINALE

Il rilascio del Marchio UNI da parte dell'OdC licenziatario all'Oggetto di valutazione della conformità deve essere basato su un sistema o schema di valutazione della conformità che contenga gli elementi previsti dalla UNI CEI EN ISO/IEC 17030:2009, compresi tutti i requisiti indicati nei punti §. 6 e § 7 (vedere Allegato 2).

Tale schema, per poter avvalersi del Marchio UNI, deve indicare le norme UNI (UNI, UNI EN, UNI EN ISO, UNI ISO), specifiche tecniche UNI (UNI/TS, ecc.) o altri documenti UNI (per es. UNI/PdR) a fronte dei quali viene valutata la conformità dell'Oggetto.

Il Marchio UNI deve essere applicato soltanto secondo le medesime regole stabilite dall'OdC licenziatario per l'utilizzo del proprio marchio e rese disponibili al pubblico, compresa la descrizione dei diritti e degli obblighi e di vincoli o limitazioni circa l'utilizzo del marchio.

L'OdC licenziatario deve fornire, su richiesta, informazioni che spieghino il significato del Marchio UNI tenendo conto del presente Regolamento.

Devono essere fornite risposte specifiche a domande o preoccupazioni/reclami provenienti dalle parti interessate riguardanti il Marchio UNI, con l'appropriato coinvolgimento di UNI.

L'OdC licenziatario deve mantenere, aggiornare e comunicare periodicamente a UNI l'elenco degli Oggetti di valutazione della conformità per i quali è stato rilasciato il Marchio UNI e tale elenco deve essere reso disponibile su richiesta.

ALLEGATO 1 – Marchi UNI in dettaglio

A.1 Marchio UNI di prodotto

Il seguente Marchio può essere concesso a prodotti valutati conformi a fronte di norme UNI contenenti requisiti specifici e certificabili di una particolare categoria di prodotti.

Norma di riferimento per l'Organismo licenziatario: UNI CEI EN ISO/IEC 17065.

Marchio UNI:



A.2 Marchio UNI di servizio

Il seguente Marchio può essere concesso, in alternativa a quello di cui in A.1, ai servizi valutati conformi a fronte di norme UNI contenenti requisiti specifici e certificabili di una particolare categoria di servizio.

Norma di riferimento per l'Organismo licenziatario: UNI CEI EN ISO/IEC 17065.

Marchio UNI:



A.3 Marchio UNI di persona

Il seguente Marchio può essere concesso, in alternativa a quello di cui in A.1, a persone valutate conformi a fronte di norme UNI contenenti requisiti specifici e certificabili di una particolare categoria professionale.

Norma di riferimento per l'Organismo licenziatario: UNI CEI EN ISO/IEC 17024.

Marchio UNI:



A.4 Marchio UNI di organizzazione

Il seguente Marchio può essere concesso, in alternativa a quello di cui in A.1, a organizzazioni valutate conformi a fronte di norme UNI contenti requisiti specifici e certificabili di un sistema di gestione o altra norma di gestione delle organizzazioni.

Norma di riferimento per l'Organismo licenziatario: UNI CEI EN ISO/IEC 17021.

Marchio UNI:



A.5 Marchio UNI di asserzione

Il seguente Marchio può essere concesso a claim (asserzioni) valutate conformi a fronte di norme UNI contenenti requisiti specifici e verificabili di una particolare categoria di claim (asserzioni).

Norma di riferimento per l'Organismo licenziatario: UNI CEI EN ISO/IEC 17029.

Marchio UNI:



UN MONDO **FATTO BENE**

6	RILASCIO DEI MARCHI DI CONFORMITÀ DI TERZA PARTE
6.1	<p>Il rilascio di un marchio di conformità di terza parte deve essere basato su un sistema o schema di valutazione della conformità che contenga almeno i seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none">a) una determinazione delle caratteristiche dell'oggetto di valutazione della conformità che consiste, se del caso, di prove, valutazione di persone, valutazione di organismi, audit di sistemi di gestione, ecc.;b) un riesame, ovvero un esame della misura in cui l'oggetto di valutazione della conformità soddisfa i requisiti specificati;c) una decisione, successiva al riesame, che un oggetto di valutazione della conformità soddisfa i requisiti specificati;d) una licenza, o altri metodi, che forniscono l'autorizzazione a terzi ad utilizzare il marchio di conformità di terza parte, salvo che ciò sia coperto dal punto 6.2;e) una sorveglianza, per valutare la continua conformità dell'oggetto di valutazione della conformità ai requisiti specificati sufficiente ad assicurare un livello di fiducia continuo nel marchio di conformità di terza parte, salvo che ciò sia coperto dal punto 6.2.
6.2	<p>Nei sistemi o schemi di valutazione della conformità, per i quali l'organismo rilasciante il marchio valuta ciascun oggetto di valutazione della conformità prodotto prima dell'applicazione del marchio di conformità di terza parte, la licenza e la sorveglianza non sono richieste.</p>
6.3	<p>Il marchio di conformità di terza parte deve essere applicato soltanto secondo le regole stabilite da un sistema o schema di valutazione della conformità reso disponibile al pubblico.</p>
6.4	<p>Deve essere stabilito, dalle regole del sistema o schema di valutazione della conformità, un appropriato periodo di tempo massimo per l'applicazione del marchio di conformità di terza parte, dopo che le norme o gli altri documenti normativi specificati siano stati revisionati o siano diventati obsoleti.</p>

7 PROPRIETÀ E CONTROLLO

7.1 Informazioni

7.1.1 Il proprietario o l'organismo rilasciante il marchio di conformità deve fornire, su richiesta, informazioni che spieghino il significato del marchio di conformità di terza parte. Devono essere fornite risposte specifiche a domande o preoccupazioni provenienti dalle parti interessate riguardanti il marchio di conformità di terza parte.

7.1.2 Il proprietario o l'organismo rilasciante il marchio di conformità di terza parte deve mantenere ed aggiornare un elenco degli oggetti di valutazione della conformità per i quali è stato rilasciato il marchio di conformità di terza parte e tale elenco deve essere reso disponibile su richiesta²⁾.

7.1.3 Il proprietario o l'organismo rilasciante il marchio di conformità di terza parte deve mantenere, aggiornare e rendere disponibile su richiesta, una descrizione dei diritti e degli obblighi dei licenziatari, e degli altri vincoli o limitazioni circa l'utilizzo del marchio.

7.2 Licenza

7.2.1 L'accordo vincolante, specificato al punto 4.3, deve contenere disposizioni per assicurare che il licenziatario segua le regole del sistema o schema.

7.2.2 Una licenza deve richiedere che il licenziatario:

- a) controlli l'utilizzo del marchio di conformità di terza parte,
- b) adotti azioni correttive in caso di non-conformità, e
- c) tenga una registrazione di tutti i reclami relativi all'utilizzo del marchio di conformità di terza parte e li renda disponibili al proprietario/rilasciante.

7.3 Monitoraggio dell'uso dei marchi di conformità di terza parte

7.3.1 Il proprietario o l'organismo rilasciante il marchio di conformità di terza parte deve stabilire una procedura per trattare presunti utilizzi non corretti o ingannevoli del marchio stesso e deve adottare azioni idonee.

Nota Azioni idonee possono comprendere sorveglianze periodiche dei licenziatari, azioni correttive, ritiro della licenza, pubblicazione della trasgressione e, se necessario, altre azioni legali. Il presente punto si applica anche a situazioni di utilizzo abusivo, effettuato da una parte non sotto contratto con il proprietario del marchio di conformità di terza parte.

7.3.2 Deve essere stabilito un piano di azione correttiva rispetto a ciascun utilizzo abusivo del marchio di conformità di terza parte. Il piano di azione correttiva dovrebbe comprendere misure per cooperare, per quanto possibile, con le altre parti interessate, nella misura in cui il loro coinvolgimento possa minimizzare la conseguenza negativa dell'utilizzo abusivo.

Nota Ogni piano di azione correttiva può essere differente poiché il contesto proprio di ogni utilizzo abusivo del marchio di conformità di terza parte può variare.

2) Questo requisito è simile nel significato a quello nelle ISO/IEC Guide 61:1996, punto 2.1.7.1 g); ISO/IEC Guide 62:1996, punto 2.1.7.1 g) e ISO/IEC Guide 65:1996, punto 4.8.1 g).





Membro italiano ISO e CEN
www.uni.com
www.youtube.com/normeuni
www.twitter.com/normeuni
www.twitter.com/formazioneuni
www.linkedin.com/company/normeuni

Sede di Milano
Via Sannio, 2 - 20137 Milano
tel +39 02700241, Fax +39
0270024375, uni@uni.com

Sede di Roma
Via del Collegio Capranica, 4 - 00186 Roma
tel +39 0669923074, Fax +39 066991604,
uni.roma@uni.com